



Testi approvati dal Parlamento

Mercoledì 14 marzo 2007 - Strasburgo

Edizione provvisoria

[Servizi sociali di interesse generale](#)

P6_TA-PROV(2007)0070

A6-0057/2007

► Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2007 sui servizi sociali di interesse generale nell'Unione europea (2006/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la comunicazione della Commissione "Attuazione del programma comunitario di Lisbona - I servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea" ([COM\(2006\)0177](#)) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato a detta comunicazione (SEC(2006)0516) (Comunicazione della Commissione sui servizi sociali d'interesse generale),
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 2, 5, 16, 86, 136, l'articolo 137, paragrafo 1, lettere j) e k), e gli articoli 143, 144 e 145,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 36,
- visto il progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa⁽²⁾, in particolare gli articoli II-94 e III-122,
- vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno⁽³⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2006 sulla protezione sociale e l'inclusione sociale⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 settembre 2006 sul Libro bianco della Commissione sui servizi di interesse generale⁽⁷⁾,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere ([A6-0057/2007](#)),

A. considerando che i servizi sociali di interesse generale (SSIG) costituiscono uno dei pilastri fondamentali su cui si basa il modello sociale europeo, uno degli elementi essenziali per realizzare la pace sociale e la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, nonché uno degli strumenti per conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona,

B. considerando altresì che i SSIG hanno lo scopo di mettere in atto i valori condivisi a livello europeo tra cui, fra gli altri, la giustizia sociale, la parità, la solidarietà, lo sviluppo della democrazia e della libertà, e considerando inoltre che lo scopo ultimo dei SSIG è la garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini e il rispetto della dignità umana,

- C. considerando che i SSIG non possono essere ritenuti un onere per i poteri pubblici, perché sono invece all'origine di esternalizzazioni positive in termini di crescita economica, prosperità, occupazione e coesione sociale,
- D. considerando che la prestazione di SSIG avviene in un ambiente dinamico, al quale devono continuamente adattarsi allo scopo di mantenere livelli elevati di qualità e di efficacia,
- E. considerando che la disponibilità dei servizi sociali essenziali varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; considerando che nonostante ciò detti servizi dovrebbero essere assicurati nell'intero territorio dell'Unione europea onde garantire la sua coesione economica, sociale e territoriale,
- F. considerando che si osserva una certa ambiguità concettuale in merito a determinate definizioni fondamentali in materia, per esempio "servizio pubblico", "servizio di interesse generale", "servizio di interesse economico generale", "servizio sociale di interesse generale" e che tale ambiguità persiste anche in recenti atti comunitari e ciò concorre alla mancanza di certezza del diritto rilevata nel settore,
- G. considerando che la mancanza di regolamentazione normativa in materia ha dato luogo a un vasto corpus di interpretazioni giurisprudenziale, non sempre coerenti; considerando che tutti i settori interessati chiedono un quadro operativo chiaro che limiti al minimo l'esigenza di un'interpretazione giurisprudenziale al fine di conseguire la massima certezza del diritto,
- H. considerando pertanto urgente e indispensabile disporre di un chiarimento dei concetti in causa e del contesto giuridico all'intero del quale operano i SSIG, in particolare un chiarimento del principio di interesse generale e delle norme in materia di concorrenza e di aiuti pubblici,
- I. considerando che i servizi sociali non possono in nessun caso essere ridotti a una categoria marginale definita per la mancata equiparazione ai servizi commerciali o ai servizi di interesse economico generale; considerando invece che, a causa del segmento dell'attuale società cui sono destinati nonché delle loro specificità in termini di organizzazione, finanziamento e compiti, i SSIG vanno ritenuti una categoria distinta di servizi a pieno titolo, fondamentale per la società,
- J. considerando che il settore dei SSIG dà lavoro a un numero crescente di persone, che l'incremento dell'occupazione in questo settore è superiore alla media degli altri settori di attività, con una notevole partecipazione delle donne, e che al suo interno troviamo modelli interessanti di flessibilità professionale, per esempio il lavoro a tempo parziale, l'orario flessibile o il volontariato, che dovrebbero essere promossi e ricevere una protezione adeguata nel contesto della legislazione sul lavoro; considerando inoltre che nel settore dei SSIG esistono casi preoccupanti di precarietà professionale che dovrebbero essere evitati,
- K. considerando che i servizi sanitari, esclusi dalla comunicazione della Commissione sui SSIG, sono a loro volta SSIG e ne condividono le stesse caratteristiche e gli obiettivi; riconoscendo tuttavia le specificità in termini di complessità di organizzazione dei servizi sanitari e di oneri finanziari per le pubbliche autorità degli Stati membri,
1. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione, la quale si inserisce nell'attuazione del Libro bianco sui servizi di interesse generale e ha lo scopo di definire un quadro concettuale e giuridico distinto per detti servizi; ritiene tuttavia che la comunicazione della Commissione sui SSIG non fornisca i chiarimenti necessari sulla classificazione e la definizione dei SSIG e procrastini la decisione sul quadro giuridico che dovrebbe applicarsi loro;
 2. riafferma il proprio impegno per SSIG moderni e di qualità, incentrati sui valori di parità, di solidarietà, di legalità e di rispetto della dignità umana, nonché sui principi di accessibilità, di servizio universale, di efficacia, di gestione parsimoniosa delle risorse, di continuità, di prossimità all'utente e di trasparenza, in quanto concorrono all'attuazione dei compiti della Comunità quali enunciati agli articoli 2 e 3 del trattato;
 3. è convinto che i SSIG costituiscano uno strumento atto a rafforzare la dimensione sociale della strategia di Lisbona, a realizzare gli obiettivi dell'Agenda sociale e ad affrontare sfide come la globalizzazione, i cambiamenti industriali, il progresso tecnologico, il cambiamento demografico, le migrazioni o il cambiamento dei modelli sociali e di lavoro, contribuendo così allo sviluppo di un'Europa sociale;
 4. si compiace del riconoscimento da parte della Commissione del carattere specifico dei principali elementi che definiscono i SSIG, i quali li rendono diversi dagli altri tipi di servizi; ritiene tuttavia che i criteri di organizzazione, i quali secondo la comunicazione della Commissione sui SSIG caratterizzano i SSIG, possano essere accettati soltanto in via provvisoria e indicativa, in attesa di conclusioni più definitive dopo il processo di consultazione che la Commissione si è impegnata ad avviare con gli Stati membri nonché i fornitori e gli utenti di SSIG;
 5. ritiene che sarebbe sbagliato adottare un approccio sui SSIG che giustapponga da un lato le norme attinenti alla concorrenza, agli aiuti di stato e al mercato interno e, dall'altro, i concetti di servizio pubblico di interesse generale e di coesione sociale; ritiene invece necessario conciliarli promuovendo una sinergia positiva tra gli elementi economici e sociali; afferma però che nel caso dei SSIG le norme in materia di concorrenza, di aiuti di stato e di mercato interno devono essere compatibili con gli obblighi di servizio pubblico e non il contrario;

6. riconosce che nel quadro dei SSIG entrano in concorrenza due fattori che devono essere conciliati: da un lato il principio di sussidiarietà, che afferma la libertà delle autorità degli Stati membri di definire, organizzare e finanziare i SSIG a loro discrezione, e il principio di proporzionalità, nonché, dall'altro, la responsabilità comune della Comunità, ai sensi del trattato, segnatamente in virtù dell'articolo 16, e l'esistenza di valori e principi fondamentali condivisi a livello europeo, i quali devono essere rispettati da tutti garantendo che le norme cui sono soggetti i SSIG siano al servizio dei diritti umani e della dignità della persona;
7. ritiene tuttavia che, viste le caratteristiche particolari dei SSIG, la quali riguardano la natura di detti servizi e la situazione dei loro beneficiari, la missione di interesse generale loro attribuita e l'incapacità del mercato nel soddisfare talune domande di prestazioni sociali, in caso di conflitto dovrebbe prevalere la difesa dell'interesse generale, elemento precipuo e primordiale dei SSIG;
8. osserva con preoccupazione in tale contesto i recenti tentativi di applicare a taluni SSIG una regolamentazione e principi propri dei servizi e dei servizi di interesse economico generale, senza tenere conto di elementi e principi che distinguono i SSIG dagli altri servizi;
9. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proseguire in modo più approfondito il processo di consultazione nonché di precisare l'applicazione di talune norme comunitarie ai servizi sociali; ritiene inoltre che il processo proposto di ampia consultazione vada completato entro la metà 2007 e chiede alla Commissione di elaborare una decisione sul seguito da dare a detto processo e di individuare l'approccio più proficuo, compreso l'esame dell'opportunità e della legittimità di una proposta legislativa specifica per il settore;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a proteggere e promuovere le molteplici modalità occupazionali esistenti nel settore dei SSIG, per esempio il lavoro femminile, la flessibilità dell'articolazione dell'orario di lavoro, il lavoro a tempo parziale e il ricorso al volontariato, evitando situazioni di frode e di precarietà, senza che ciò comporti un deterioramento delle condizioni di lavoro degli operatori del settore o l'utilizzazione di personale non qualificato o poco qualificato; chiede altresì alla Commissione di inserire nel processo di consultazione e nella sua relazione le questioni legate all'integrazione della dimensione di genere;
11. invita la Commissione, gli Stati membri e i prestatori di SSIG, considerati fattori come lo stress, il tipo di orario di lavoro (a turni o di notte), il carattere pericoloso o logorante che distinguono taluni tipi di attività di servizio sociale, a sviluppare azioni di formazione professionale orientate consenta al personale di adattarsi a circostanze di questo tipo e a superarle al fine di assicurare una migliore qualità della prestazione e di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del settore; ritiene che il carattere evolutivo del fabbisogno di SSIG comporti l'esigenza che le autorità pubbliche assicurino un livello elevato di formazione professionale dei lavoratori nel settore dei SSIG;
12. si compiace con la Commissione per l'iniziativa di consultare tutti gli operatori interessati nel quadro della definizione e dell'organizzazione dei SSIG; ritiene che un simile dialogo sfocerà in una maggiore trasparenza e maggiore qualità di detti servizi nonché nel rafforzamento dei principi e dei valori che li ispirano;
13. invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare la diversità sia delle modalità di organizzazione e di gestione dei SSIG, sia delle risorse e dei metodi di finanziamento di detti servizi; sollecita altresì la creazione di partenariati pubblico-privati per la loro fornitura, allo scopo di provvedere all'interesse generale e a prestazioni efficaci e di qualità;
14. ritiene che le diverse autorità pubbliche competenti degli Stati membri siano libere di decidere se le prestazioni dei SSIG vadano erogate da mutue, da altre organizzazioni sociali o da imprese private, ove la prestazione del settore privato sia compatibile con il principio del rispetto dell'interesse generale, tuttavia ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero poter verificare in ogni momento se il prestatore dei servizi rispetta i principi e i valori propri dei SSIG e se la prestazione avviene in conformità delle norme prestabilite dalle pubbliche autorità;
15. accoglie con favore la partecipazione delle imprese, nel quadro della loro responsabilità sociale, le imprese partecipino al finanziamento, al sostegno e alla prestazione di SSIG e invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere maggiormente le parti sociali nell'elaborazione di approcci di questo tipo, in conformità delle consuetudini dei singoli Stati membri;
16. osserva che in taluni Stati membri il decentramento dei poteri a favore delle autorità regionali o locali per la prestazione di SSIG non è stata accompagnata da una dotazione di bilancio sufficiente per consentire un livello quantitativo e qualitativo ottimale della prestazione di detti servizi; per tale ragione sollecita gli Stati membri a fare in modo che ogni trasferimento di competenze a favore dei poteri regionali o locali per la prestazione di SSIG sia integrata da un'adeguata dotazione finanziaria;
17. raccomanda la convocazione di un forum, sotto l'impulso del Parlamento, in cui siano riunite le organizzazioni sociali europee e rappresentanti del Consiglio e dalla Commissione, che possa seguire la gestione del processo;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

- (1) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
- (2) GU C 310 del 16.12.2004, pag. 1.
- (3) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
- (4) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 294.
- (5) GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 304.
- (6) Testi approvati, [P6_TA\(2006\)0340](#).
- (7) Testi approvati, [P6_TA\(2006\)0380](#).

Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2007

[Avviso legale](#)